

COMUNE DI CASELLA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 del Registro seduta del 05.09.2020

OGGETTO:DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARFFE TARI ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di settembre alle ore 09.00 ,in Sessione ORDINARIA di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

MARTINUZZI Andrea	SINDACO F.F.	P
VERDUCI JENNY	CONSIGLIERE	P
BOSIO MONICA	CONSIGLIERE	P
FERRANDO GIANCARLO L.	CONSIGLIERE	P
FRANZE' GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
GALLICCHIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	A
MONTALTO Maurizio	CONSIGLIERE	A
D'ANDREA PAOLO	CONSIGLIERE	P
FIRPO DAVIDE	CONSIGLIERE	A
OTTONEULLO MATTEO	CONSIGLIERE	P
SPADELLI SIMONETTA	CONSIGLIERE	A

Totale presenti 7
Totale assenti 4

Assume la Presidenza il Sindaco F:F: MARTINUZZI Andrea ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimiliano MORABITO;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 4 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 651** dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*”;
- **il comma 658** ai sensi del quale “... *Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...*”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 04/06/2020 per l'annualità d'imposta a partire dal 2020;

Visti quindi,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - “... *predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f)*

- “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
- “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ”;

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”, ed in particolare l’art. 6, rubricato “Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Casella, non risulta definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di €589.360,00;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che il competente Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei

dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il **comma 653**, a mente del quale “*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il **comma 683**, in base al quale “*...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...*”;

Considerati gli artt. dal 19 al 21 del regolamento Tari, che disciplinano le riduzioni tariffarie introdotte ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della legge n. 147/2013, e la cui copertura è posta a carico delle tariffe TARI;

Ritenuto di stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 660, della legge n. 147/2013, per l'anno 2020, la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura a causa dell'emergenza COVID – 19, il cui costo viene finanziato a carico del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Richiamata la delibera di Giunta n.28 del 19/05/2020,la quale stabilisce le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata di acconto scadenza 31/07/2020
- seconda rata di acconto scadenza 31/10/2020
- terza rata a saldo/conguaglio scadenza 02/12/2020

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, “*... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...*”;

Dato atto che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 26/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2019;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2020, di cui alla Tabella A) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella B) relativa alle utenze non domestiche.

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salvo diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...*”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “*della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze*”;

Rilevato che l'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147 disponeva fino al 19 maggio 2020: “683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;

Visto altresì l'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

Preso atto, inoltre, che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Acquisito, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

- a) di approvare per l'anno 2020, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- b) di stabilire le seguenti scadenza di pagamento per le rate relative all'anno 2020:
 - prima rata di acconto scadenza 31/07/2020
 - seconda rata di acconto scadenza 31/10/2020
 - terza rata a saldo/conguaglio scadenza 02/12/2020
- c) di stabilire la riduzione del 25% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura a causa dell'emergenza COVID – 19 il cui costo viene finanziato a carico del Bilancio di previsione., sufficientemente capiente;

- d) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 3%;
- e) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- f) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Allegato A)**UTENZE DOMESTICHE****QUOTA FISSA Ka**

Componenti nucleo familiare	< 5000 Abitanti
Famiglie di 1 componente	0,84
Famiglie di 2 componenti	0,98
Famiglie di 3 componenti	1,08
Famiglie di 4 componenti	1,16
Famiglie di 5 componenti	1,24
Famiglie di 6 o più componenti	1,30
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,08
Superfici domestiche accessorie	0,84

QUOTA VARIABILE Kb

Componenti nucleo familiare	min	max	med	ad-hoc
Famiglie di 1 componente	0,60	1,00	0,80	0,00
Famiglie di 2 componenti	1,40	1,80	1,60	0,00
Famiglie di 3 componenti	1,80	2,30	2,05	0,00
Famiglie di 4 componenti	2,20	3,00	2,60	0,00
Famiglie di 5 componenti	2,90	3,60	3,25	0,00
Famiglie di 6 o più componenti	3,40	4,10	3,75	0,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione	1,80	2,30	2,05	0,00
Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00	0,00	0,00

TARFFE UTENZE DOMESTICHE**(METODO NORMALIZZATO)**

Descrizione	Tariffa fissa	Variabile al mq
Famiglie di 1 componente	0,375300	86,63
Famiglie di 2 componenti	0,437851	101,07
Famiglie di 3 componenti	0,482529	86,63
Famiglie di 4 componenti	0,518272	79,41
Famiglie di 5 componenti	0,554015	83,74
Famiglie di 6 o più componenti	0,580822	81,82

Allegato B)**UTENZE NON DOMESTICHE****QUOTA FISSA Kc**

	Categorie < 5000 abitanti	Kc (nord)			
		min	max	med	ad-hoc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51	0,42	0,00
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,67	0,80	0,74	0,00
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63	0,51	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,37	0,00
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,20	0,00
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91	0,86	0,00
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00	0,98	0,00
8	Uffici, agenzie	1,00	1,13	1,07	0,00
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	0,55	0,58	0,57	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11	0,99	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52	1,30	0,00
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,72	1,04	0,88	0,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,04	0,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,67	0,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	0,82	0,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,84	7,42	6,13	3,15
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28	4,96	2,37
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38	2,07	0,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,08	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,06	10,44	8,25	3,94
21	Discoteche, night club	1,04	1,64	1,34	0,00

QUOTA VARIABILE Kd

	Categorie < 5000 abitanti	Kd (nord)			
		min	max	med	ad-hoc
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20	3,40	0,00
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	6,55	6,03	0,00
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20	4,16	0,00
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55	3,03	0,00
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93	9,86	0,00
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49	7,02	0,00
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19	8,01	0,00
8	Uffici, agenzie,	8,21	9,30	8,76	0,00
9	Banche, istituti di credito, studi professionali	4,50	4,78	4,64	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	7,11	9,12	8,12	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45	10,63	0,00
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,90	8,50	7,20	0,00
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48	8,52	0,00
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50	5,50	0,00
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92	6,71	0,00
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	39,67	60,88	50,28	0,00
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47	40,65	0,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55	16,99	0,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41	17,00	0,00
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72	85,60	67,66	0,00
21	Discoteche, night club	8,56	13,45	11,01	0,00

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

(METODO NORMALIZZATO)

Cod.	Descrizione	Importo
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,555229
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,428962
103	Stabilimenti balneari	1,924430
104	Esposizioni, autosaloni	1,313720
105	Alberghi con ristorante	4,049425
106	Alberghi senza ristorante	2,773872
107	Case di cura e riposo	3,036897
108	Uffici, agenzie	3,444265
109	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,769671
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	3,379032
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4,616417
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,153489
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,517139
114	Attività industriali con capannoni di produzione	2,776647
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,308247
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,415861
117	Bar, caffè, pasticceria	10,086358
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	7,243856
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	7,935765
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	16,808507
121	Discoteche, night club	4,985618

All. alla D.C.C. n. 23 del 05.09.2020

OGGETTO: DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2020

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TENCICA

FAVOREVOLE

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Roberto BALLARINO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Roberto BALLARINO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO F.F. PRESIDENTE
F.to MARTINUZZI Andrea

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Massimiliano MORABITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Casella, lì..... REG. n.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimiliano MORABITO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Casella, lì.....

Il Segretario Generale
F.to Dott. Massimiliano MORABITO

Copia conforme all'originale.

Casella, lì 08.10.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Massimiliano MORABITO